

Progetto stambecco

Inquadramento giuridico

**Quanto è complicato arrivare alla
gestione venatoria dello Stambecco?**

Avv. Lorenzo Bertacchi



La Direttiva Habitat

Progetto stambecco

A differenza di quanto previsto per il Camoscio d'Abruzzo, Il Cervo sardo e il Muflone delle popolazioni autoctone di Sardegna e Corsica, che sono specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (Allegato IV), **lo Stambecco è al pari del Camoscio alpino specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione (Allegato V)**



Cosa prevede la Direttiva Habitat per specie come lo Stambecco

Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.



Misure ritenute idonee dalla Direttiva Habitat per regolamentare il prelievo ove sia necessario garantire la conservazione di specie «cacciabili»

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote

È EVIDENTE CHE LA CACCIA DI SELEZIONE SAREBBE UNA FORMA DI PRELIEVO/GESTIONE COMPATIBILE CON LE FORME DI «SFRUTTAMENTO» PREVISTE DALLA DIRETTIVA HABITAT



Recepimento della Direttiva in Italia: il DPR 357/1997

Progetto stambecco

Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 7, con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.



L'ALLEGATO VII DEL DPR 357/97: SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Il DPR 357/97 recepisce la Direttiva anche con riferimento alle specie e nell'elenco troviamo lo Stambecco nella stessa identica posizione del Camoscio alpino.

Capra ibex - Stambecco delle Alpi

Rupicapra rupicapra - Camoscio (escluso il camoscio d'Abruzzo)



Progetto stambecco



In questo panorama normativo comunitario e nazionale lo Stambecco rappresenta un caso anomalo

- Lo stambecco rientra tra le specie di interesse comunitario in quanto occupa un habitat ritenuto (a ragione) necessario oggetto di conservazione per gli Stati Membri, come il camoscio.
- La Direttiva Habitat pertanto non ne vieta il prelievo: anzi, al pari del camoscio lo indica tra le specie normalmente sfruttabili, per le quali gli stati se necessario possono introdurre piani di gestione.
- Identica previsione è contenuta nel DPR 357/97.



...segue...

La 157/92 tuttavia NON lo elenca tra le specie cacciabili. Ma all'art. 3 comma 1 lett. a) nemmeno lo indica tra i mammiferi considerati specie particolarmente protetta (come invece avviene per il Camoscio d'Abruzzo).

Tuttavia il suo abbattimento è sanzionato come quello dell'Orso, del Camoscio d'Abruzzo e del Muflone (solo popolazione sarda) con l'arresto da tre mesi a un anno E l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro e la revoca della licenza con divieto di rilascio per 10 anni.

Si consideri che per l'abbattimento di una lince la sanzione è dell'arresto da due a otto mesi O dell'ammenda da 774 euro a 2.065 euro, accompagnata dalla sospensione della licenza da 1 a 3 anni. Ed è obblabile.



Che passaggi servono per modificare la 157/92?

Art. 18 comma 3

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. **Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.**



Di fatto «basterebbe» un provvedimento amministrativo (DPCM) per inserire lo Stambecco tra le specie cacciabili.

E potrebbe anche essere superfluo modificare lo status di tutela (ovvero depenalizzare l'abbattimento), poiché il reato contravvenzionale previsto dall'articolo 30 potrebbe rimanere applicabile, in via sistematica, agli abbattimenti effettuati dove la consistenza delle popolazioni ancora non consentisse un prelievo sostenibile, che dovrebbe sempre sottostare al parere dell'ISPRA.



Quale il prossimo passaggio?

Sappiamo che ISPRA non è contrario a priori alla gestione venatoria della specie laddove le popolazioni lo consentano (del resto sappiamo che un irradiazione naturale e la formazione naturale di nuove colonie è al quanto complicata per questa specie)

- 1) Avvio di un programma istituzionale di censimento delle colonie, come già organizzato per le specie cacciate
- 2) Avvio di un percorso nella **Conferenza Stato-Regioni** per promuovere l'adozione del DPCM necessario

